

## COMUNE DI MODENA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaotto in Modena il giorno ventotto del mese di gennaio ( 28/01/2008 ) alle ore 15:50, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1<sup>a</sup> convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

1	Pighi Giorgio	Sindaco	SI	22	Garagnani William	SI
2	Cottafavi Ennio	Presidente	SI	23	Leoni Andrea	SI
3	Vecchi Olga	Vice Presidente	SI	24	Maienza Antonio	SI
4	Andreana Michele		SI	25	Manfredini Mauro	SI
5	Artioli Enrico		SI	26	Masini Mara	SI
6	Ballestrazzi Paolo		SI	27	Massamba N'Siala Isabella	SI
7	Barcaiuolo Michele		SI	28	Mazzi Dante	SI
8	Bassoli Danilo		SI	29	Montecchi Gino	SI
9	Caldana Alberto		SI	30	Montorsi Giancarlo	SI
10	Campana Giuseppe		SI	31	Morandi Adolfo	SI
11	Caropreso Achille		SI	32	Prampolini Giorgio	SI
12	Celloni Sergio		SI	33	Rossi Eugenia	SI
13	Cigni Fausto		SI	34	Rusticali Sergio	SI
14	Cocchi Renato		SI	35	Sgarbi Loretta	SI
15	Colombo Alvaro Vito G.		SI	36	Tamburi Mario	SI
16	Dori Maurizio		SI	37	Tesauto Mauro Carmelo	SI
17	Esposito Ivo		SI	38	Toni Ercole	SI
18	Fino Rosa Maria		SI	39	Torrini Davide	SI
19	Flori Teobaldo		SI	40	Tripi Ferdinando	SI
20	Fraulini Ubaldo		SI	41	Vetrugno Teodoro	SI
21	Galli Andrea		SI			

gli Assessori:

1	Lugli Mario	SI	7	Monticelli Gualtiero	SI
2	Arletti Simona	SI	8	Orlando Giovanni Franco	SI
3	Frieri Francesco Raphael	SI	9	Prampolini Stefano	SI
4	Guerzoni Roberto	SI	10	Querzé Adriana	SI
5	Maletti Francesca	SI	11	Sitta Daniele	SI
6	Marino Antonino	SI			

ed i rappresentanti della Consulta per i cittadini apolidi e stranieri

Bueno Kindelan Liubertsi      Presidente      SI  
Ihebom Chijioke Reginald      Vice Presidente      SI

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Pompeo Nuzzolo

---

Il PRESIDENTE Ennio Cottafavi pone in trattazione il seguente

#### OGGETTO n. 12

Prot. Gen: 2008 / 2973 - FR - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2008 (Relatore Assessore Frieri )

omissis

## D e l i b e r a

- di confermare per l'anno 2008 le seguenti aliquote ICI in vigore e approvate con propria deliberazione n.9 del 22/2/2007 :

= aliquota ridotta del 5,2 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, sulle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, così come individuate nella deliberazione consiliare n. 177/1999;

= aliquota del 5,2 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi che danno in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado abitazioni e relative pertinenze, come regolamentato con deliberazione consiliare n. 15 del 26/2/2001;

= aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;

= aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari (o titolari di diritti reali di godimento, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 504/92) che concedono in locazione a titolo di abitazione principale unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998;

= l'aliquota del 9 per mille da applicare agli alloggi non locati da almeno due anni, specificando che:

- per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o occupati, ma privi di contratto di locazione registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente da parenti fino al 3° grado, che risultano ivi residenti; oppure occupati direttamente dal proprietario e l'uso sia comprovato dall'esistenza di adeguati consumi delle utenze domestiche, di cui deve essere intestatario, da certificare mediante apposita dichiarazione entro il 31/12 dell'anno di riferimento;

- l'aliquota del 9 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato ai sensi di quanto specificato nel precedente punto;

- di determinare l'esenzione dall'ICI ai sensi dell'art. 2, comma 288, della Legge n. 244 del 24/12/2007 per gli alloggi classificati o classificabili nella categoria catastale A e relative pertinenze concessi in locazione al Comune secondo i patti concordati previsti dalla Legge n. 431/98 (formula del 3 + 2) e locati a terzi a titolo di abitazione principale, nell'ambito del progetto denominato Agenzia per la Casa;

- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (con applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni d'imposta sottoindicate) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- di stabilire che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 504/92), che concedono in locazione unità immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998, devono presentare entro il 31/12/2008 apposita dichiarazione attestante la data di stipula e registrazione del relativo contratto di locazione, anche in caso di rinnovo contrattuale;

- di determinare in € 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche; con le medesime modalità deve essere applicata l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille della base imponibile (fino all'importo massimo di 200 euro) di cui all'art. 1 comma 5 della Legge 244/2007;

- di approvare e determinare l'ulteriore detrazione di € 51,65 per un totale di € 154,94, da applicare secondo le modalità sopra richiamate dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche, alla abitazione principale del soggetto passivo, qualora ricorrano congiuntamente tutte le sottoindicate condizioni:

- reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare riferito all'anno 2007, al netto della deduzione per l'abitazione principale, pari o inferiore agli importi sottoindicati, dando atto che nel nucleo familiare sono comprese tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela e affinità:

*	1 componente	€ 8.263,31
*	2 componenti	€ 12.911,42
*	3 componenti	€ 17.043,08
*	4 componenti	€ 20.141,82
*	5 componenti	€ 23.757,02

Il reddito deve essere maggiorato di € 2.582,28 per ogni componente oltre il quinto;

▪ i componenti del nucleo familiare devono possedere (a titolo di proprietà o altro diritto reale) nel territorio nazionale, oltre all'eventuale pertinenza individuata ai sensi del regolamento comunale, solo l'abitazione principale e semprechè la stessa sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A2, A3, A4, A5 e A6;

▪ i contribuenti che intendono usufruire dell'ulteriore detrazione devono presentare apposita dichiarazione, con validità annuale, con la quale attestano il possesso dei requisiti di cui sopra; la dichiarazione deve essere presentata al Comune al momento del pagamento dell'imposta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008;

- di applicare tali detrazioni anche alle unità immobiliari, appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari anche di proprietà di altri enti pubblici in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 succ. modificazioni e parimenti, come regolamentato con deliberazione consiliare n. 15 del 26/2/2001, agli alloggi dati in

locazione dagli Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficenza (IPAB) con canoni di affitto agevolati, pari od inferiori a quelli concordati ai sensi della Legge n. 431/1998;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 6, della Legge Finanziaria 2008, dall' 1/1/2008 il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 504/92 succ. modificazioni calcolate in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione (categoria catastale A) nel Comune di Modena;

- di stabilire che, ai fini della determinazione dell'imposta secondo le disposizioni di cui al punto precedente, il soggetto passivo deve presentare al Comune apposita comunicazione al momento del pagamento dell'imposta, e comunque non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento;

- di apportare all'art. 3 del Regolamento delle Entrate Tributarie le seguenti modificazioni:

- di integrare il comma 1, ultima parte, dopo le parole “accertate” come segue “, salvo deroghe disposte dall'Amministrazione”;
- di sopprimere nel comma 2 la dicitura “utilizzando l'apposito codice identificativo;”

conseguendo in tal modo formulazione che qui si riporta:

#### ART. 3 COMPENSAZIONE

1. E' ammessa la compensazione delle somme a credito con quelle a debito, da parte del medesimo contribuente, solo con riferimento allo stesso tributo e ad esclusione delle somme accertate, salvo deroghe disposte dall'Amministrazione;

2. La compensazione deve essere effettuata per l'imposta comunale sugli immobili mediante il modello F24, per gli altri tributi comunali secondo le ordinarie modalità di pagamento, previa comunicazione al Comune.

- di dare atto che nel Bilancio per l'anno 2008 è prevista l'entrata complessiva di € 50.900.000,00 alla risorsa 1011010 “I.C.I. Imposta Comunale degli Immobili” e che l'ulteriore detrazione viene confermata, nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio;

- di dare atto che la presente deliberazione comunale concernente la determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008 sarà comunicata e pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale Italiana.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 38

Consiglieri votanti: 37

Favorevoli 28: i consiglieri Fino, Andreana, Artioli, Bassoli, Caldana, Campana, Cigni, Cocchi, Cottafavi, Dori, Fraulini, Garagnani, Masini, Montecchi, Rossi, Sgarbi, Toni, Tripi, Vetrugno, Colombo, Montorsi, Rusticali, Massamba, Prampolini Tesauro, Caropreso, Maienza ed il Sindaco Pighi.

Contrari 9: i consiglieri Barcaiuolo, Galli, Esposito, Leoni, Mazzi, Morandi, Tamburi, Ballestrazzi, Flori.

Astenuti 1: il consigliere Celloni.

Risultano assenti i consiglieri Vecchi, Manfredini e Torrini.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to Ennio Cottafavi

Il Funzionario Verbalizzante  
f.to Pompeo Nuzzolo

Il Segretario Generale  
f.to Pompeo Nuzzolo

---

=====  
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Segretario Generale  
f.to Pompeo Nuzzolo